

Sentenza: 19 maggio 2014, n.144

Materia: zone a burocrazia zero

Parametri invocati: dalla regione Valle d'Aosta gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); gli articoli 2, primo comma, lettere a), p), q) e t), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e, infine, l'articolo 3, primo comma, lettere a) ed e), del medesimo statuto speciale; dalla provincia di Trento gli articoli 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21); 9, numeri 3), 7) e 8); e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché, applicata la clausola di maggior favore ai sensi dell'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'articolo 117, terzo comma, Cost. ; gli artt. 8, numeri 5), 9), 12), 14), 20) e 21); 9, numeri 3), 7) e 8); e 16 dello statuto speciale; nonché l'articolo 8, numero 1), dello statuto speciale (ovvero dell'articolo 117, quarto comma, Cost., se ritenuto più favorevole), gli articoli 8, 9 e 16 dello statuto speciale ovvero (qualora si ritenga operante l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001 o si ricada in una nuova materia) gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., per l'invasione della competenza provinciale a regolare i procedimenti amministrativi nelle proprie materie e per assenza dei presupposti della chiamata in sussidiarietà; gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); gli articoli 87, 88 e 107 dello statuto speciale; gli articoli 3 e 97 Cost..

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione autonoma Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Trento

Oggetto: legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) articolo 14 commi da 1 a 6

Esito:

-illegittimità costituzionale dell'articolo 14, commi da 1 a 6, della l. 183/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta;

- cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia di Trento

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

Le disposizioni impugnate prevedono, al comma 1, l'applicazione fino al 31 dicembre 2013 sull'intero territorio nazionale della disciplina delle zone a burocrazia zero previsto dall'articolo 43 del d.l.78/2010, prevista originariamente con riferimento al Meridione d'Italia. I commi successivi prevedono la costituzione, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un ufficio locale del Governo (presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato),

cui è demandato, in via esclusiva e all'unanimità, il rilascio di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti avviati su richiesta di parte per l'inizio di nuove iniziative produttive.

La Regione Valle d'Aosta osserva in primo luogo che la disciplina delle zone a burocrazia zero di cui all'articolo 4 del d.l. 78/2010 espressamente richiamato dalla norma censurata, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte (sent. 232/2011 («nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale»), per cui ove ne venisse ritenuta l'applicabilità anche nei confronti delle autonomie speciali le norme censurate, essa violerebbe le competenze legislative concorrenti e residuali previste nei rispettivi statuti.

Per quanto concerne la Provincia autonoma di Trento, essa rileva che l'articolo 43 del d.l. 78/2010 è stato abrogato dall'articolo 37-bis del dl. 179/2012 e giacché l'articolo 14 della l.183/2011 non è stato applicato nel territorio provinciale prima di tale abrogazione, da ciò deriva la cessazione della materia del contendere.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso della Provincia di Trento nonché l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate dalla Regione Valle d'Aosta in quanto, richiamata la precedente sentenza 232/2011 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 14, anche la disposizione censurata che ad essa fa rinvio, soffre degli stessi vizi della norma richiamata che ne determina lo specifico contenuto.

Così, argomenta la Corte, la disposizione impugnata “ *prevedendo una attribuzione generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni, individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza – è destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte o avviati d'ufficio concernenti le nuove iniziative produttive*”. *E ciò a prescindere dalla materia nel cui contesto hanno rilievo tali procedimenti....*

La Corte richiama poi, il proprio orientamento giurisprudenziale secondo il quale, *poiché la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato, tale scelta deve giustificarsi in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza* e riafferma che, proprio in ragione della rilevanza dei valori coinvolti, una deroga al riparto operato dall'articolo 4 dello statuto speciale, secondo il quale: «La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa», può essere giustificata solo se la valutazione dell'interesse unitario sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

Le disposizioni censurate sono invece prive di qualsiasi motivazione dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso tali funzioni, sia della congruità dell'avocazione di funzioni, sia ancora dell'impossibilità che tali funzioni siano svolte agli ordinari livelli inferiori.

Pertanto viene dichiarata l'illegittimità dell'articolo 14 commi da 1 a 6 della l.183/2011 nella parte in cui è destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi relativi alla materie rientranti nelle materie di competenza primaria e integrativa attuativa della Regione Valle d'Aosta.